

Art. 5*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l'utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall'articolo 3, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:
- a) la tipologia di investimenti attivati;
 - b) l'indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;
 - c) l'indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall'utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;
 - d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.

Art. 6*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 5.000,00 e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la spesa di euro 50.000,00.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori", del bilancio di previsione 2018/2020.
3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 7*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il programma annuale previsto all'arti-

colo 3 e le disposizioni per l'istituzione del registro disciplinato all'articolo 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 17 luglio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia, Busilacchi, Celani, Rapa, Talè, Urbinati n. 141, presentata in data 26 maggio 2017;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente del 21 giugno 2018;
- Parere favorevole della I Commissione assembleare permanente;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 luglio 2018, n. 104.

Legge regionale 17 luglio 2018, n. 25 concernente:

Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione definisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente un percorso per l'applicazione e la diffusione del modello Impresa 4.0, che tenga conto delle caratteristiche socio-economiche del sistema produttivo, al fine di accrescere il potenziale competitivo dell'economia regionale e sostenere l'ammodernamento, il rilancio produttivo, l'attrazione di investimenti e la creazione di occupazione, in particolare attraverso la coniugazione delle tradizionali abilità e saperi del mondo manifatturiero ed artigianale con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate ICT e le nuove tecnologie abilitanti fondamentali, di seguito denominate KET.
2. La Regione ritiene strategico unire le nuove forme di Impresa 4.0 con l'economia circolare. In particolare, si pone l'obiettivo di abbandonare il concetto lineare di "produrre, consumare e scartare" per incentivare il concetto circolare "ridurre, riusare e riciclare", promuovendo una sinergia tra la ricerca e l'innovazione legate alle ICT e alle KET e l'applicazione trasversale dei metodi e degli strumenti dell'economia circolare.
3. La Regione accompagna i processi di innovazione di cui ai commi 1 e 2 con programmi di formazione permanente finalizzati sia alla creazione delle nuove professionalità necessarie a sostenere il processo, sia rivolti ai lavoratori coinvolti, per consentirne ed agevolarne l'aggiornamento e l'eventuale riqualificazione culturale, professionale e tecnico, affinché non restino esclusi dal ciclo produttivo.

Art. 2
(Piano Impresa 4.0)

1. La Giunta regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto dei documenti

di programmazione europei e statali, ed in coerenza con la Strategia di specializzazione, predisporre il Piano Impresa 4.0. Innovazione, ricerca e formazione", la cui validità copre un arco temporale di medio periodo e comunque non inferiore ai tre anni.

2. Il Piano è realizzato di concerto con il Comitato previsto all'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) e tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalla struttura regionale competente per materia.
3. Il Piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale e può essere aggiornato periodicamente per essere adattato all'evolversi delle esigenze del settore.

Art. 3
(Contenuti del Piano)

1. Il Piano di cui all'articolo 2 definisce interventi per accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese presenti nel territorio regionale, attraverso lo sviluppo della manifattura innovativa, dei servizi connessi e dell'artigianato digitale, all'interno dei principi dell'economia circolare, e che mirano a:
 - a) trasformare parte del processo produttivo manifatturiero del territorio regionale in fabbricazione digitale attraverso l'utilizzo dell'ICT e delle KET;
 - b) integrare e connettere le catene di fornitura e subfornitura fino al cliente finale ed i prodotti con i servizi al fine di rispondere alle esigenze degli utenti;
 - c) diffondere la cultura digitale al fine di elevare conoscenze e competenze tecnologiche, anche attraverso la qualificazione e riqualificazione delle risorse umane;
 - d) sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;
 - e) supportare e valorizzare nuovi modelli di business, anche in relazione al processo di servitizzazione della manifattura e la creazione e sviluppo di nuove imprese;
 - f) promuovere la nascita nel territorio regionale di Digital Innovation Hub;
 - g) favorire modelli organizzativi di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo equilibrio vita/lavoro, benessere lavoratore, centralità della persona;

- h) promuovere la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie digitali e additive, anche attraverso la creazione di FabLab.

2. Il Piano contiene:

- a) lo studio di contesto che si articola in:
 - 1) analisi e valutazione della realtà manifatturiera con l'individuazione, in particolare, degli aspetti specifici del sistema produttivo regionale nonché delle dimensioni delle imprese marchigiane e dell'evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali;
 - 2) identificazione dei principali ostacoli allo sviluppo e alla diffusione del nuovo modello Impresa 4.0 nel settore manifatturiero;
 - 3) descrizione dello stato di attuazione degli interventi già attivati dalla Regione e delle eventuali criticità individuate rispetto a questi ultimi;
 - 4) individuazione delle filiere strategiche su cui concentrare le azioni di supporto all'implementazione di Impresa 4.0, sulla base di analisi di studio che abbiano valutato l'impatto delle tecnologie digitali sui più rilevanti settori manifatturieri marchigiani, così da orientare gli incentivi e gli investimenti e definire le priorità di intervento;
- b) l'individuazione delle misure e degli strumenti di intervento che ne costituiscono il contenuto operativo;
- c) l'individuazione dei beneficiari degli interventi;
- d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi, degli ausili finanziari e per l'attribuzione di qualunque altro tipo di vantaggio economico previsto tra le misure e gli strumenti di intervento di cui alla lettera b);
- e) la previsione di precisi obiettivi di semplificazione amministrativa e di riduzione di oneri amministrativi;
- f) la stima delle risorse finanziarie da erogare alle imprese, comprensive dei contributi europei e statali;
- g) l'individuazione delle strutture amministrative regionali competenti per materia che, nell'ambito dei compiti istituzionali loro assegnati, assicurano la pronta ed efficiente attuazione delle misure e degli strumenti di intervento di cui alla lettera b);
- h) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento

degli obiettivi sottesi alle misure e agli strumenti di intervento di cui alla lettera b).

Art. 4

(Misure e strumenti di intervento)

1. Le misure e gli strumenti di intervento di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 devono essere volti a rilanciare la competitività del sistema economico della regione attraverso l'implementazione del nuovo modello Impresa 4.0 nell'ambito della produzione manifatturiera e dei servizi connessi, che coniughi i principi dell'economia circolare e assicuri un adeguato grado di formazione tecnica e culturale agli addetti impiegati e da inserire nel settore. In particolare le misure e gli strumenti di intervento sono rivolti a:
 - a) favorire l'implementazione di sistemi e modelli industriali per la produzione efficiente di prodotti personalizzati anche di alto valore aggiunto;
 - b) incentivare processi produttivi maggiormente sostenibili, utilizzando le tecnologie abilitanti come leva competitiva verso le tre dimensioni della sostenibilità economica, ambientale e sociale;
 - c) sostenere lo sviluppo di sistemi produttivi in grado di valorizzare le persone e sviluppare le loro competenze, al fine di contribuire alla soddisfazione e al benessere dei lavoratori, grazie all'adozione di soluzioni tecnologiche ed organizzative in cui persone e macchine cooperano sinergicamente;
 - d) sostenere lo sviluppo di sistemi produttivi ad alta efficienza, anche mediante l'utilizzo di strumenti integrati di manutenzione, controllo di qualità e logistica atti a supportare la produzione "zero difetti";
 - e) supportare l'implementazione di nuovi sistemi produttivi evolutivi ed adattativi, ossia in grado di evolvere nel tempo e di adattarsi dinamicamente alle mutevoli condizioni di contesto, determinate dalla turbolenza della domanda, dalla rapidità dei cicli tecnologici e dalle dinamiche competitive;
 - f) promuovere l'introduzione delle nuove strategie di produzione e di gestione di filiere, coerenti con l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie abilitanti, incluse le tecnologie open source, utilizzando moderne soluzioni ICT per innovare la dimensione collaborativa, dinamica e adattiva; ciò anche mediante valutazioni strategiche di prodotto-processo-

- sistema, mantenendo e preservando originalità, specializzazione e contenuti culturali delle lavorazioni ad alto riconoscimento, apprezzabilità ed attrattività estera;
- g) agevolare la ricomposizione delle specializzazioni settoriali e di filiera a livello nazionale e internazionale delle imprese di produzione e di servizi presenti nel territorio regionale;
 - h) promuovere la creazione di reti fra le imprese tradizionali consolidate sul territorio regionale e le start up innovative nonché le micro, piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo;
 - i) sostenere la costituzione di reti di imprese virtuali in grado di favorire l'aggregazione del sistema industriale;
 - l) favorire la concreta integrazione fra prodotti e servizi anche nell'ottica della loro personalizzazione e fra imprese che erogano servizi a supporto del prodotto e della sua commercializzazione;
 - m) sviluppare nuove capacità e nuovi strumenti per migliorare la sicurezza informatica delle imprese e dei cittadini, anche attraverso cambiamenti sistemici nei modelli organizzativi, al fine di prevenire e gestire i rischi connessi alla circolazione delle informazioni, alle transazioni e alle infrastrutture critiche;
 - n) favorire la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese.

Art. 5

(Promozione e sviluppo di Digital Innovation Hub)

1. La Regione, al fine di promuovere la nascita nel territorio regionale di Digital Innovation Hub, favorisce progetti di enti locali, centri di ricerca, organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico, università, associazioni di categoria e di impresa, cluster tecnologici, incubatori e PMI che mettono a sistema le conoscenze scientifiche con le competenze e le esigenze di innovazione delle imprese al fine di:
 - a) agevolare la creazione di filiere digitali favorendo l'erogazione di servizi in grado di creare nuova competitività e crescita nei sistemi economici marchigiani;
 - b) favorire l'incontro e la connessione fra competenze tecniche e manageriali e competenze digitali evolute;

- c) sostenere la messa a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di servizi digitali per facilitare i contatti con i clienti e gli investitori internazionali;
- d) facilitare l'emersione di nuove idee imprenditoriali, di nuovi modelli di business e lo sviluppo di imprese in settori emergenti caratterizzati da elevata innovazione, anche nell'ambito della sicurezza informatica;
- e) sostenere la costituzione di reti di imprese virtuali potenzialmente in grado di favorire l'aggregazione di un sistema industriale molto frammentato;
- f) supportare le imprese nelle attività di pianificazione di investimenti innovativi e favorire l'accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato a livello regionale, nazionale e europeo.

Art. 6

(Laboratori dell'innovazione – FabLab ed Academy aziendali)

1. La Regione promuove la conclusione di specifici accordi con i Comuni nonché con le associazioni di categoria e di impresa, con le associazioni culturali e cooperative territoriali nonché con le organizzazioni sindacali, per realizzare i laboratori di fabbricazione digitale, di seguito denominati FabLab, che permettano di sviluppare idee innovative e di realizzare prodotti altamente personalizzati e creativi attraverso le nuove tecnologie digitali.
2. Attraverso gli accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere, in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato, alle imprese, singole o aggregate o a enti riconosciuti, gli immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, per realizzare FabLab, anche quali nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della rivitalizzazione economica e sociale dei territori e dei centri urbani con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate.
3. La Regione promuove specifici accordi con i FabLab ed Academy aziendali già operativi nel territorio regionale, che risultino essere dotati di adeguate tecnologie digitali in chiave Impresa 4.0" e delle relative competenze professionali, al fine di attivare al loro interno percorsi formativi e di autoimprenditorialità.
4. La Regione favorisce inoltre la creazione di nuovi FabLab ed Academy aziendali attraverso il sostegno all'acquisizione di soluzioni ICT e

strumentazione digitale in grado di innovare la dimensione collaborativa, dinamica ed adattiva dei processi produttivi.

Art. 7

(Cultura digitale e formazione)

1. La Regione sostiene i progetti promossi dalle associazioni di categoria e di impresa, dalle università, dagli istituti tecnici e dagli enti di formazione accreditati al fine di diffondere la cultura digitale mediante:
 - a) l'attivazione di percorsi formativi nell'ambito della formazione continua e permanente, sulle nuove tecnologie abilitanti 4.0 e le loro applicazioni nella manifattura, tenendo conto delle opportunità e minacce legate alla sicurezza informatica, al fine di adeguare i profili professionali di tecnici e lavoratori e di sviluppare nuove figure professionali;
 - b) la creazione di corsi di specializzazione e di dottorati di ricerca dedicati all'innovazione d'impresa 4.0, anche con riferimento alle tematiche della sicurezza informatica;
 - c) l'attivazione di borse di studio e tirocini per giovani diplomati, laureandi e neolaureati per seguire percorsi di formazione sul digitale lavorando a stretto contatto con le imprese del territorio;
 - d) la realizzazione di interventi formativi specifici sulla manifattura innovativa ed il lavoro artigiano digitale volti alla riqualificazione del personale in esubero derivante dai processi di riconversione e riorganizzazione produttiva;
 - e) l'organizzazione di iniziative seminariali o convegnistiche destinate a docenti e a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dirette alla sensibilizzazione sui temi della fabbricazione digitale e alla diffusione della conoscenza in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale;
 - f) l'organizzazione di iniziative seminariali o convegnistiche rivolte a micro, piccole e medie imprese sui temi del modello impresa 4.0.

Art. 8

(Artigianato digitale)

1. La Regione sostiene progetti rivolti a valorizzare la creatività, i saperi e le abilità dell'artigianato

tradizionale attraverso le nuove tecnologie digitali al fine di:

- a) sviluppare la produzione digitale, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie per la prototipazione rapida e la manifattura customizzata, la conoscenza reperibile in rete e l'opensource;
- b) sostenere l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di prodotti creativi e di qualità, in particolare nei settori del made in Italy, attraverso tecnologie digitali di modellazione e simulazione di processo e prodotto;
- c) facilitare processi di contaminazione e di emulazione tra le imprese anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi che favoriscano all'interno delle filiere il coinvolgimento delle imprese in piattaforme di prova o la creazione di piattaforme web dedicate.

Art. 9

(Sviluppo dell'economia circolare)

1. La Giunta regionale, nella definizione dei criteri di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 riconosce carattere prioritario a:
 - a) l'impiego di metodi, tecniche e strumenti di misurazione e certificazione dell'impronta ambientale di processi, prodotti e servizi per consentire l'ottimizzazione delle risorse utilizzate lungo tutto il ciclo di vita e la verifica che le modalità di utilizzo e di dismissione rispettino i principi di sostenibilità ambientale ed economica;
 - b) la ricerca di materiali innovativi che offrano soluzioni a migliore impronta ambientale;
 - c) la ricerca sulle tecnologie dei processi organizzativi e produttivi, che offrano soluzioni a migliore impronta ambientale sui servizi;
 - d) la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e processi "smart" di sistemi di controllo adattivi per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi energetici e delle risorse;
 - e) l'applicazione di sistemi di progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione basati su metodi di durabilità, disassemblaggio, riciclabilità e riutilizzabilità;
 - f) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo e l'attivazione di logistiche e processi tecnologici per il de-manufacturing, la raccolta, la selezione e il trattamento di materie prime e secondarie derivanti da prodotti a fine ciclo di vita e da scarti di produzione affinché si

massimizzi il loro valore residuo attraverso opportune pratiche di riuso;

- g) la sperimentazione e l'applicazione di filiere di prossimità che permettano la riduzione dell'uso delle risorse non rinnovabili;
- h) la nascita e lo sviluppo di nuove forme di lavoro finalizzate a modelli di economia circolare sia nei canali tradizionali: "business to business", "business to consumer" sia nei nuovi canali: "consumer to consumer", "consumer to business", "production-consuming";
- i) l'attuazione di percorsi di formazione aziendale sulle opportunità e i vantaggi dell'economia circolare;
- l) la creazione di piattaforme on line per la ricerca di nuovi materiali derivanti dal riciclo e riutilizzo di rifiuti.

Art. 10

(Agevolazioni fiscali)

1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale, la Regione individua forme e strumenti di agevolazione fiscale e di finanziamento innovativo sugli investimenti per sostenere lo sviluppo del modello Impresa 4.0.
2. Le agevolazioni fiscali previste operano nel rispetto delle attribuzioni di competenza nazionale e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri di applicazione, sentita la competente Commissione assembleare permanente.

Art. 11

(Ruolo della Regione)

1. La Regione promuove, inoltre, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria e di impresa, la creazione di un sistema che consenta la diffusione dell'innovazione e delle tecnologie digitali quali leve per lo sviluppo delle potenzialità delle imprese e del territorio. A tal fine la Regione:
 - a) crea sinergie con il mondo dell'impresa avvalendosi della community network regionale, istituita dall'articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa);
 - b) sostiene l'adeguamento delle infrastrutture di rete territoriali, attraverso lo sviluppo di reti di nuova generazione, per favorire l'ac-

cesso alla banda ultralarga nei distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne, in sinergia con le strategie dell'Agenda Digitale europea, nazionale e locale;

- c) consolida il percorso attuativo del concetto di Open Data, di cui all'articolo 11 della legge regionale 3/2015, con la messa a disposizione in rete, tramite portali web, delle fonti informative delle pubbliche amministrazioni e delle aziende pubbliche;
- d) implementa la piattaforma MCloud che rappresenta l'infrastruttura destinata a mettere a disposizione dell'utenza sia cittadini che operatori di settore gli Open Data marchigiani e i servizi da essi abilitati;
- e) favorisce l'attivazione di azioni di supporto per innovare e potenziare l'offerta di servizi ed applicativi basati sugli Open Data della pubblica amministrazione con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese manifatturiere.

Art. 12

(Osservatorio Impresa 4.0)

1. E' istituito l'Osservatorio su Impresa 4.0, quale organo di supporto della Giunta regionale nella definizione degli interventi previsti da questa legge nonché nella predisposizione della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti degli interventi attivati prevista all'articolo 14.
2. L'Osservatorio, in particolare, formula proposte e pareri ai fini della definizione del Piano di cui all'articolo 3, provvede all'acquisizione di dati e all'elaborazione di studi, utili al fine di identificare i principali ostacoli allo sviluppo e alla diffusione del nuovo modello Impresa 4.0 e propone soluzioni per orientare con maggiore appropriatezza l'utilizzo delle risorse per le politiche industriali e le politiche attive del lavoro e della formazione.
3. L'Osservatorio è composto da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente in materia;
 - b) tre rappresentanti delle associazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative;
 - c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - d) due rappresentanti delle università marchigiane.
4. L'Osservatorio ha durata coincidente con la legi-

slatura regionale ed è costituito dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente.

5. A supporto dell'attività dell'Osservatorio può essere stipulata apposita convenzione con un Ente di eccellenza nella diffusione della cultura economica e nello sviluppo dell'imprenditorialità, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
6. La convenzione di cui al comma 5, di durata almeno triennale, contiene in particolare:
 - a) le attività da svolgere;
 - b) le modalità e i tempi di realizzazione delle analisi e del monitoraggio degli interventi;
 - c) le modalità di utilizzo e accesso ai dati in possesso della Giunta regionale al fine di svolgere gli studi e le analisi di cui al comma 2.
7. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 13

*(Tavolo permanente di coordinamento
Impresa 4.0)*

1. Al fine di assicurare una governance condivisa degli strumenti regionali e delle misure previste dal Piano nazionale Industria 4.0 aventi ricaduta sul territorio regionale, è istituito il Tavolo permanente di coordinamento Impresa 4.0.
2. Il Tavolo è composto da:
 - a) l'assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
 - b) i referenti degli strumenti attivati a livello regionale di cui al comma 1.
3. Il Tavolo è costituito dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente. La deliberazione costitutiva individua i componenti di cui alla lettera b) del comma 2 e definisce le modalità di funzionamento dell'organismo.
4. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.
5. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia.

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) interventi progressivamente attivati con particolare riguardo alla manifattura 4.0, start up hi-tech, artigianato digitale, percorsi formativi e di specializzazione;
 - b) iniziative e strumenti attivati per la diffusione della cultura digitale;
 - c) risorse stanziata ed utilizzate;
 - d) soggetti coinvolti nell'attuazione;
 - e) beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
 - f) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre un attento monitoraggio degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi al fine di assicurare una loro significativa riduzione nonché la più ampia semplificazione amministrativa anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e mediante la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere amministrativo di peso equivalente.
3. L'Assemblea legislativa cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata, comprendente anche quella degli obiettivi sottesi alle misure e agli strumenti di intervento individuati nel Piano di cui all'articolo 2 sulla base degli indicatori puntualmente definiti nello stesso.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e risorse europee.
2. Per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 rispettivamente per euro 70.000,00, 70.000,00 e 60.000,00 mediante impiego delle risorse regionali già iscritte nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitivi".

vità”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, autorizzate nella Tabella C della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018) nella voce “Spese per segreteria tecnico scientifica osservatorio industria 4.0” del bilancio di previsione 2018/2020.

3. Per le altre spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede mediante impiego degli stanziamenti POR-FSE 2014/2020 già iscritti nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale,” Programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, per euro 700.000,00 per l’anno 2019 e per euro 700.000,00 per l’anno 2020; mediante impiego degli stanziamenti del POR-FESR 2014/2020 già iscritti nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, per euro 2.223.635,02 per l’anno 2019 e per euro 4.500.000,00 per l’anno 2020; mediante impiego delle risorse regionali già iscritte nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, per euro 460.000,00 per l’anno 2019 e per euro 1.740.000,00 per l’anno 2020, autorizzate nella Tabella C della l.r. 39/2017 nella voce “Trasferimenti alle imprese per l’industria 4.0” del bilancio di previsione 2018/2020.
4. Per gli anni successivi si provvederà con le risorse relative alla programmazione europea in quanto compatibile con le finalità di questa legge, con le risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità e con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 16

(Disciplina degli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 17

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale

presenta il Piano di cui all’articolo 2 all’Assemblea legislativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta le disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub, in attuazione dell’articolo 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. La Giunta regionale adotta le disposizioni per l’istituzione dell’Osservatorio di cui all’articolo 12 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 17 luglio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all’art. 2, comma 2

Il testo dell’articolo 7 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 7 (Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana) - 1. Quale organismo di confronto sui temi dello sviluppo produttivo regionale, nonché ai fini della redazione della proposta di piano, di cui all’articolo 3, e delle disposizioni

di attuazione, di cui all'articolo 4, la Giunta regionale istituisce il Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana, il quale ha altresì il compito di fornire elementi utili per il monitoraggio degli interventi.

2. Il Comitato è istituito presso la struttura regionale competente ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di industria e artigianato o suo delegato. In esso sono presenti rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigiano, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. Il Comitato di concertazione si avvale di un comitato tecnico, formato da rappresentanti delle organizzazioni, di cui al comma 2, e da funzionari della struttura regionale predetta.”

Note all'art. 11, comma 1, lett. a) e c)

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), è il seguente:

“Art. 10 (*Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale*) - In vigore dal 30 aprile 2017. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità e uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'articolo 2, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, l'abilitazione e la delega per eventuali intermediari e le soluzioni di firma elettronica avanzata nell'ambito del community network regionale e in connessione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. La Regione assicura servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese concludendo specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni statali nonché con le altre Regioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in virtù degli accordi stipulati con le amministrazioni dello Stato, agisce in qualità di intermediario strutturale dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso il Nodo di Interconnessione regionale per la Cooperazione Applicativa (NICA).”

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), è il seguente:

“Art. 11 (*Dati di tipo aperto*) - In vigore dal 13 marzo 2015. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e del D.Lgs. n. 82/2005, rende fruibili e accessibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti secondo il paradigma dei dati di tipo aperto (open data).

2. Al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio informativo prodotto e gestito dalle amministrazioni pubbliche in ambito regionale, la Regione favorisce la diffusione della cultura dei dati pubblici, della loro standardizzazione e libera utilizzazione. Con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo economico e di crescita occupazionale, promuove da parte degli enti del territorio l'adozione delle misure necessarie per la pubblicazione e il riutilizzo dei dati.”

Nota all'art. 14, comma 2

Il testo dell'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

“Art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) - In vigore dal 24 dicembre 2013. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2 bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Busilacchi, Biancani, Sciapichetti, Giancarli, Urbinati, Minardi, Marconi, Traversini, Volpini, Talè, Micucci del 27 giugno 2017 n. 150;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 7 giugno 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 24 novembre 2017;
- Parere favorevole della I Commissione assembleare permanente;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 luglio 2018, n. 104.

Legge regionale 18 luglio 2018, n. 26 concernente:

Modifica alla Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Modifica alla l.r. 76/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica") è sostituito dal seguente:

“3. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva devono prevedere che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura non inferiore al 40 per cento del peso totale complessivo da prodotti biologici, privilegiando i prodotti provenienti dal

mercato locale, per i quali tutte le fasi di produzione, trasformazione e vendita sono realizzate entro un raggio di 70 km, secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020, in conformità ai criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva enunciati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 18/07/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.